

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto e alla natura sociale della Compagnia sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i danni materiali e diretti alle abitazioni civili e la responsabilità civile dell'Assicurato e del suo nucleo familiare per danni cagionati a terzi nell'ambito della proprietà e/o della conduzione dell'abitazione, della vita di relazione e del tempo libero. La polizza assicura inoltre prestazioni di assistenza e di tutela legale per l'abitazione, la vita privata ed il lavoro dipendente.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Sezione INCENDIO ALL RISKS:** indennizza i danni materiali e diretti all'abitazione e/o al suo contenuto causati da incendio ed altri eventi garantiti dal contratto. Sono previste estensioni di garanzia sempre operanti ed è prevista la possibilità di ampliare la copertura acquistando garanzie facoltative;
- ✓ **Sezione FURTO:** indennizza i danni materiali e diretti derivanti da sottrazione e/o danneggiamento delle cose assicurate in conseguenza di furto, rapina o estorsione. Sono previste estensioni di garanzia sempre operanti ed è prevista la possibilità di ampliare la copertura acquistando garanzie facoltative;
- ✓ **Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE:** tiene indenne l'Assicurato e il suo nucleo familiare di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale relativo alla proprietà e/o alla conduzione dell'abitazione o relativo alla vita privata. Sono previste estensioni di garanzia sempre operanti ed è prevista la possibilità di ampliare la copertura acquistando garanzie facoltative;
- ✓ **Sezione ASSISTENZA:** garantisce prestazioni di tecnici specializzati per interventi di emergenza presso l'abitazione ed assistenza all'Assicurato a seguito di sinistro che renda inagibile la stessa. È prevista la possibilità di ampliare la copertura acquistando garanzie facoltative per interventi di assistenza tecnica su dispositivi informatici e per consulenza veterinaria su animali domestici quali cani e gatti;
- ✓ **Sezione TUTELA LEGALE:** assicura spese e oneri per difendere, in sede giudiziale e stragiudiziale, i diritti dell'Assicurato e del suo nucleo familiare in caso di controversie nell'ambito della proprietà della sua abitazione, della sua attività lavorativa in qualità di dipendente e della sua vita privata. Per quest'ultima è prevista la possibilità di ampliare la copertura acquistando garanzie facoltative per l'estensione territoriale della copertura al mondo intero e per gli atti di volontaria giurisdizione.

Per ulteriori informazioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.

Sono operanti esclusivamente le sezioni e le garanzie facoltative effettivamente acquistate, entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati sulla scheda di polizza e/o sui relativi allegati.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ edifici e/o unità abitative facenti parte di edifici in corso di costruzione, ricostruzione e/o che non siano in normali condizioni di statica e manutenzione e/o dichiarate inagibili da ordinanza delle pubbliche autorità;
- ✗ immobili non adibiti a civile abitazione e/o aventi caratteristiche costruttive difformi rispetto alle tipologie indicate nelle Definizioni delle Condizioni di Assicurazione
- ✗ per la sezione "Incendio All Risks": beni strumentali relativi ad attività professionali, commerciali o artigianali;
- ✗ per la sezione "Furto": il contenuto riposto in locali e/o in mezzi di custodia aventi mezzi di chiusura insufficienti o aventi caratteristiche difformi da quelle indicate nelle Definizioni delle Condizioni di Assicurazione;
- ✗ per la sezione "Responsabilità Civile": non sono considerati terzi i soggetti la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato e altri soggetti loro legati da vincoli di parentela, affinità, adozione, se conviventi nella medesima abitazione dell'Assicurato);
- ✗ per la sezione "Tutela legale", per la "Responsabilità Civile della Famiglia" e per i servizi "Pet Assistance" e "Digital Assistance": persone giuridiche e soggetti aventi residenza al di fuori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano;
- ✗ per l'opzione "Lavoro Dipendente" della sezione "Tutela Legale": i medici ed altri soggetti esercenti qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;
- ✗ per il servizio "Pet Assistance" della sezione "Assistenza": cani e gatti non iscritti all'anagrafe degli animali da affezione ed animali diversi da cani e gatti.



Ci sono limiti di copertura?

Per ciascuna garanzia, incluse quelle facoltative, l'indennizzo può essere corrisposto con limiti inferiori alle somme assicurate o ai massimali indicati sulla scheda di polizza. Inoltre, possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale) e franchigie (esprese in valore assoluto) indicati nelle Condizioni di Assicurazione e/o sulla scheda di polizza che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Sono altresì presenti esclusioni per effetto delle quali la copertura non è operante e la Società non è obbligata a rispondere del danno. Per il dettaglio delle condizioni di operatività, delle delimitazioni, delle detrazioni e delle esclusioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

Per le sezioni "Incendio All Risks", "Furto", "Assistenza" e per la garanzia "Responsabilità Civile della proprietà"

- ✓ L'assicurazione vale in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Per la garanzia "Responsabilità Civile della famiglia"

- ✓ L'assicurazione vale per i sinistri verificatisi nel mondo intero, con il limite di indennizzo indicato nelle Condizioni di Assicurazione per i sinistri verificatisi in U.S.A., Canada e Messico.

Per la sezione "Tutela Legale"

L'assicurazione è operante:

- ✓ nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di processo penale, per i sinistri che avvengono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo, sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori;
- ✓ in tutte le altre ipotesi, per i sinistri che avvengono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino;
- ✓ se acquistata la garanzia facoltativa "Estensione mondo", per i sinistri che avvengono in tutto il mondo purché l'ufficio giudiziario competente si trovi in uno dei seguenti paesi: Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare comunicando l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e comunicando altresì, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'Assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia nei termini e con le modalità previste contrattualmente e fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Di norma, la rata successiva di premio viene corrisposta ad ogni scadenza annuale, ma il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali. Il frazionamento semestrale comporta una maggiorazione del premio annuo del 2% ed in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti consentiti dalle norme vigenti. Il premio è comprensivo di imposte secondo le aliquote in vigore alla data di emissione della polizza. In caso di contratti stipulati a distanza le modalità di pagamento del premio possono essere soggette ad alcune limitazioni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze. La copertura termina alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza.

Per alcune coperture della Sezione TUTELA LEGALE possono essere previsti periodi di carenza per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Quando comincia la copertura e quando finisce?" del DIP aggiuntivo.

Non è prevista la possibilità di sospendere la copertura assicurativa.



Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza contrattuale: salvo diversa pattuizione tra le Parti e salvo che non sia diversamente indicato sulla scheda di polizza, l'assicurazione di durata annuale è stipulata con tacito rinnovo. In questo caso, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella scheda di polizza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, la polizza cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.

Se il contratto è stipulato con durata pluriennale a premio unico, il Contraente può recedere dal contratto ad ogni ricorrenza annua con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità, ad eccezione del caso in cui siano stati denunciati sinistri.

In caso di sinistro: dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni secondo le modalità sopra indicate.

In caso di ripensamento:

Se il contratto è stipulato a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto ai sensi dell'art. 52 e segg. del D. Lgs. 206 del 2005 (codice del consumo).

Se il contratto è stipulato con durata pluriennale a premio unico, il Contraente può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla sottoscrizione, ovvero, se successiva, dalla data di efficacia della Polizza, ad eccezione del caso in cui siano stati denunciati sinistri.